



COMUNE DI CARBONIA  
(PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA)

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARBONIA E  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
di cui alle L. n. 266/91 e L.R. n. 39/93**

L'anno 2018 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

il Comune di Carbonia con codice fiscale n. 81001610922, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nella qualità di Dirigente dei Servizi sociali

**E**

l'Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ cod Fiscale n. \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, rappresentato dal \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

- che l'articolo 7 della legge 266/91 prevede la possibilità per gli Enti Locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato;
- che in conformità alla legge n. 266/91, l'art. 13 della L.R. n. 39/93 prevede la possibilità, per le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare con gli Enti Pubblici convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- che, altresì, L.R. n. 39/93 prevede all'art.13, comma 4, gli elementi che devono essere presenti all'interno delle Convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni di Volontariato;
- che il Comune di Carbonia intende avvalersi dell'Associazione \_\_\_\_\_ per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. n. 23/05;
- che l'Associazione \_\_\_\_\_ ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_ ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento della struttura \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_, con il seguente atto: \_\_\_\_\_

**TUTTO CIO' PREMESSO**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Carbonia e l'Associazione di Volontariato sopra indicata, da ora nominata "Associazione", per l'accoglienza, presso la struttura \_\_\_\_\_, di donne in stato di necessità, con o senza figli minori, per un numero medio annuo pari a 7 (sette) utenti.

Il servizio di accoglienza sarà funzionante per 365 giorni all'anno, garantendo la presenza di operatori in possesso di specifica competenza.

Presso la struttura \_\_\_\_\_ l'Associazione garantirà lo svolgimento di attività di mensa per n. 3 pasti giornalieri.

## **ART. 2**

La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ ed avrà la durata di cinque mesi.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento potrà essere rinnovato, previo finanziamento della spesa, per ulteriori cinque mesi senza che l'Associazione nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall'art. 63 comma 5 del Codice dei contratti pubblici "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato".

Il Comune si riserva altresì la facoltà di cui all'art. 106, co. 12 del Codice.

## **ART. 3**

L'Associazione, nell'ambito della gestione della struttura \_\_\_\_\_, garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della citata L.R. 23/05;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni volontarie oppure prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'Ente affidatario con congregazioni della Chiesa Cattolica.

## **ART. 4**

L'andamento delle attività socio-assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali e gestionali sono verificati periodicamente con le modalità previste dal regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005.

## **ART. 5**

L'assistenza sanitaria è garantita dalla ATS dove ha sede la struttura nel rispetto delle normative vigenti.

## **ART. 6**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un n° \_\_\_\_\_ volontari aderenti e di n° \_\_\_\_\_ dipendenti assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione dispone e conserva, presso la propria sede operativa, un elenco aggiornato del personale volontario, dei collaboratori e dei dipendenti impiegati nelle attività ed è tenuta ad aggiornare costantemente tale documento. Predisponde, inoltre, un calendario dal quale si evincano orari e turnazioni dei volontari, dei collaboratori e del personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi socio-assistenziali in materia

di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi. L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'associazione si impegna, inoltre a

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione,
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- svolgere con continuità le prestazioni convenzionate.

#### **ART. 7**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art.5 della Legge 266/91, l'Amministrazione Comunale, a titolo di sostegno delle spese sostenute dalla Associazione, provvede al rimborso delle stesse fino all'importo massimo di € \_\_\_\_\_,

Il rimborso spese, ai sensi della normativa vigente, attiene agli oneri diretti legati all'esecuzione del servizio e alla stipula della polizza assicurativa relativa al numero degli operatori volontari impiegati ai sensi dell'art.4, comma 1 della L. 266/91, così come previsto dall'art.7, comma 3, della legge medesima.

Saranno pertanto ammessi a rimborso, per le attività oggetto della presente Convenzione, i seguenti oneri e spese:

- a) oneri assicurativi relativi ai volontari impegnati e agli immobili dove vengono svolti i servizi di accoglienza e di ospitalità;
- b) spese per il personale dipendente, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione;
- c) rimborsi spesa ai volontari per le attività connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione, nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative inerenti l'oggetto della convenzione;
- d) rimborso spese per l'organizzazione di iniziative connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione;
- e) rimborso quota parte della spesa sostenuta per il pagamento del canone di locazione;
- f) rimborso delle spese di gestione relativamente a assicurazione mezzi, luce, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria, spese telefoniche e fax, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, relativamente alle attività oggetto della presente Convenzione;
- g) quota parte delle spese generali di organizzazione dell'Associazione;
- h) spese per acquisto di alimenti, medicinali, indumenti e materiali di consumo in genere occorrenti per la gestione della struttura;
- i) spese per acquisto di materiali di consumo in dotazione alle strutture (es. elettrodomestici, biancheria per la casa, stoviglie da cucina e materiali per l'igiene della casa e personali).

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione che tale rimborso non è soggetto al regime I.V.A., ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22.10.1972, n.633.

L'erogazione del previsto rimborso avverrà in ratei mensili previa presentazione da parte dell'Associazione di nota di debito con allegato tabulato di rendiconto e prospetto mensile riassuntivo delle presenze degli utenti che hanno beneficiato del servizio.

Semestralmente, inoltre, l'Associazione dovrà presentare al Comune di Carbonia apposita documentazione giustificativa delle spese ammesse a rimborso. Se eventuali spese minute ed urgenti non potessero essere documentate, la rendicontazione delle stesse dovrà essere corredata da dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. A compimento dell'anno trascorso seguirà una relazione dettagliata, completa di tutti i dati relativi alle attività ed alle risorse impiegate utili per evidenziare i risultati raggiunti.

#### **ART. 8**

Le utenti potranno permanere nella struttura per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabile fino a un massimo di 18.

L'utente sarà accolta, previa verifica della disponibilità di posti:

a) In quanto presentata dal Comune di Carbonia ai responsabili della struttura con una richiesta scritta (eventualmente preceduta da una telefonata). In presenza di disturbi del comportamento, l'accoglienza sarà preventivamente approvata o meno dal consulente psichiatrico dei servizi sanitari territoriali di riferimento.

b) In quanto fa diretto riferimento alla struttura. Ove ciò si verifici, questa è tenuta a notificare la richiesta al Servizio Sociale del Comune che, per fondati motivi, può non assentire. Tuttavia la struttura è autorizzata a disporre l'accoglienza urgente per n° 01 giorno, ovvero 02 o più giorni qualora la persona chieda di essere accolta nei fine settimana o in periodi festivi.

I responsabili della struttura, previo avviso agli uffici competenti, si riservano permanentemente di disporre la dimissione di ospiti che, per il proprio comportamento, rendano incompatibile la loro permanenza nella struttura. In questo caso la struttura notificherà ciò al Comune.

Il Comune di Carbonia può disporre l'interruzione della permanenza degli ospiti per propri motivi che saranno comunque notificati all'Associazione.

La struttura consentirà la permanenza degli ospiti per i quali non riceve dal Comune di Carbonia disposizioni contrarie.

In caso di necessità i responsabili della struttura e le figure competenti del Comune si incontrano per chiarire situazioni nelle quali vi sia diversità di giudizio e di provvedimenti nel merito dell'accoglienza o della dimissione.

#### **ART. 9**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

Si obbliga, inoltre:

- ad accettare la propria nomina, da parte del Comune di Carbonia a Responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione;
- a comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento.

#### **ART. 10**

Le attività di verifica e controllo sono dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Il Comune di Carbonia ha un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione di volontariato sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

Il Comune espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'attività oggetto della presente Convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime, anche sotto il profilo della qualità.

Ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività, segnalando eventuali rilievi al referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.

In caso di violazione della normativa in materia o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Associazione previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Il Comune di Carbonia può altresì risolvere in ogni momento, previa diffida, la presente convenzione per:

- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche dello Statuto che ne cambino sostanzialmente le finalità.

Costituisce clausola risolutiva espressa l'eventuale cancellazione dall'albo regionale delle Associazioni di Volontariato.

Ai sensi del citato art. 1456 c.c., la convenzione può essere risolta dall'Associazione, nel caso di mancato rispetto da parte dell'Amministrazione degli obblighi a carico di quest'ultima previsti dalla presente convenzione.

## **ART. 11**

L'Associazione mette a disposizione, per le attività previste dal Progetto, la struttura \_\_\_\_\_, ubicata in \_\_\_\_\_

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

## **ART. 12**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Carbonia  
Il Dirigente del IV Servizio

Associazione  
Il Presidente